



## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Tribunale di Foggia

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina **Lazzara** Presidente rel.

dott. Stefania **Rignanese** Giudice

dott. Antonio **Lacatena** Giudice

- visto il ricorso per concordato preventivo proposto

DA

**IRRISYSTEM S.R.L.**, 03414650717, con sede in Lucera, via Pietramontecorvino km 4,5, codice fiscale e partita iva 03414650717, in persona del legale rappresentante Filippo Antonio Carnevale, nato a Foggia il 22/05/1966;

- esaminati gli atti; sentito il Giudice relatore; ha pronunciato il seguente

### DECRETO

- con il ricorso *ex art.* 44 co 1 CCII, depositato il 17/4/2024 la IRRISYSTEM S.R.L. ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, chiedendo la concessione di termine ai sensi dell'art. 44 CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi;

- preso atto che, ai sensi dell'art. 40 co. 3 CCII, è stata eseguita la pubblicazione del ricorso nell'ufficio del Registro delle Imprese, e si è provveduto alla trasmissione del ricorso al P.M.;

- verificata la propria competenza, atteso che l'impresa ricorrente risulta avere sede in Lucera, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;

- considerato che con decreto del 30/4/2024 Il Tribunale ha concesso alla società ricorrente termine di 60 giorni, prorogato con decreto del 12/6/2024 depositato il 9/7/2024, per il deposito della proposta e del piano di concordato, oppure della domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti, o domanda di omologazione di piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis CCII, e rispettive documentazioni, ed ha nominato Commissario Giudiziale il dott. Francesco Troiano;

- rilevato che in data 31/7/2024 , nel rispetto del termine assegnato, la ricorrente ha depositato la proposta, il piano di concordato, e relativa documentazione, chiedendo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;
- esaminati la proposta ed il piano di concordato, e la documentazione allegata;
- letto il parere reso, ai sensi dell'art. 47 co. 1 CCII, dal Commissario Giudiziale, dott. Francesco Troiano, nella relazione depositata il 10/10/2024;

### **Considerato e Ritenuto**

- che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti risulta che la società ricorrente risponde alle condizioni di legge per l'accesso alla procedura di risoluzione della crisi in quanto:

° la ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 121 CCII;

° la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e insolvenza risulta approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 bis CCII;

° la società ricorrente si trova in una situazione di insolvenza a mente dell'art. 2 CCII, , ampiamente argomentata nel ricorso, evincibile dagli atti e riscontrata nel parere del CG;

° ha prodotto la documentazione richiesta dall'art. 39 commi 1 e 2 CCII.

### **Genesi della crisi**

Emerge dai bilanci depositati agli atti e dalla lettura dei dati disponibili operata dal professionista indipendente dott. Ivan Di Cesare nella relazione ex art. 87 co. 3 CCII, che la odierna debitrice *“a partire dall'anno 2019, ha registrato un calo dei ricavi di esercizio che ha portato la società a registrare perdite di esercizio sempre più rilevanti. Infatti già dall'esercizio 2020, in coincidenza con gli eventi legati al Covid-19, le perdite hanno condotto alla totale erosione del patrimonio netto. Nel verbale di approvazione del bilancio al 31/12/2020 si legge quanto in appresso: “...di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2020, nonché i relativi documenti che lo compongono, stabilendo inoltre il riporto a nuovo della perdita emergente pari ad Euro 765.837, che ha azzerato il capitale sociale e di non provvedere a nessun adempimento relativo all'immediato ripianamento della stessa perdita”.*

Inevitabile, a fronte della decisione di non ripianare le perdite e di non ricostituire il patrimonio, la crisi della società allo stato evoluta in insolvenza.

### **Il Piano concordatario**

A carico della odierna ricorrente-debitrice gravano debiti come da tabella che segue.

Irrisystem S.r.l. - PASSIVITA'	Valore contabile	Importo rettificato per Concordato Preventivo
Debiti vs dipendenti	11.974,36 €	- €
Debiti vs professionisti	2.433,92 €	19.203,92 €
Debiti previdenziali e assistenziali	232,10 €	111,87 €
Debiti erariali	673.571,58 €	773.798,00 €
Debiti comunali		52.808,63 €
Debiti vs banche (garanzia MCC)	689.381,94 €	700.907,32 €
Altri debiti vs banche	180,74 €	152,68 €
Debiti vari	4.859,31 €	- €
<b>Totale</b>	<b>1.382.633,95 €</b>	<b>1.546.982,42 €</b>

Il piano di concordato proposto dalla IRRISYSTEM s.r.l., è di concordato con continuità indiretta dell'impresa, attraverso l'affitto-ponte di azienda stipulato in data 11/3/2024 con la Carnevale Irrigazione s.r.l., e successiva vendita dell'azienda con esperimento di procedura competitiva, ed in mancanza di miglior aggiudicazione, di vendita alla Carnevale Irrigazione s.r.l. che si è impegnata, con proposta irrevocabile, all'acquisto al prezzo stimato dal perito della debitrice di complessivi € 165.000,00. L'attivo concordatario deriva, inoltre, dall'incasso di crediti, da disponibilità liquide e da finanza esterna, come da tabella che segue

Irrisystem S.r.l. - ATTIVO	Valore contabile	Importo rettificato per Concordato Preventivo
Finanza esterna	- €	50.000,00 €
Avviamento	- €	74.217,06 €
Immobilizzazioni materiali nette	90.782,94 €	90.782,94 €
Immobilizzazioni finanziarie	3.615,50 €	- €
Crediti vs clienti	185.234,70 €	165.993,13 €
Crediti vari	4.045,64 €	- €
Disponibilita' liquide	496,43 €	496,43 €
Canoni affitto d'azienda (netto IVA)	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>284.175,21 €</b>	<b>381.489,56 €</b>

### La proposta ai creditori

Il piano proposto, come integrato nella memoria del 23/12/024 (a seguito dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D.P.R. 26 aprile 1965 n. 131 notificato alla debitrice il 16/12/2024), e come modificato nella memoria depositata il 4/2/2025 (a fronte dei rilievi del Tribunale di cui al provvedimento dell'8/1/2025), prevede la soddisfazione dei creditori nelle percentuali indicate nella seguente tabella:

				Concordato preventivo [A] = [B] + [C] + [D]		Absolute priority rule [B]		Relative priority rule [C]		Finanza esterna [D]	
Crediti in prededuzione	Importo rettificato per Concordato Preventivo	Importo (€) dovuto per liquidazione giudiziale	Pagamento proposto TOTALE	% pagamento proposto TOTALE	Pagamento proposto Absolute priority rule	% pagamento proposto Absolute priority rule	Pagamento proposto Relative priority rule	% pagamento proposto Relative priority rule	Pagamento proposto Finanza esterna	% pagamento proposto Finanza esterna	
Spese in prededuzione per procedura di liquidazione giudiziale	- €	40.000,00 €									
Spese in prededuzione per procedura di concordato	110.310,00 €	70.310,00 €	110.310,00 €	100%	110.310,00 €	100%					
Accantonamenti ipotizzati in pendenza di Procedura	35.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	100%	35.000,00 €	100%					
Totale spese ed accantonamenti	145.310,00 €	140.310,00 €	145.310,00 €	100,00%	145.310,00 €	100,00%					
<b>Residuo attivo disponibile della Procedura</b>	<b>241.179,56 €</b>	<b>122.679,56 €</b>									
				Concordato preventivo [A] = [B] + [C] + [D]		Absolute priority rule [B]		Relative priority rule [C]		Finanza esterna [D]	
Crediti privilegiati	Importo rettificato per Concordato Preventivo	Importo (€) dovuto per liquidazione giudiziale	Pagamento proposto TOTALE	% pagamento proposto TOTALE	Pagamento proposto Absolute priority rule	% pagamento proposto Absolute priority rule	Pagamento proposto Relative priority rule	% pagamento proposto Relative priority rule	Pagamento proposto Finanza esterna	% pagamento proposto Finanza esterna	
Debiti con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.	- €	11.974,36 €									
Debiti con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	19.203,92 €	19.203,92 €	19.203,92 €	100%	19.203,92 €	100%					
Fondo rischi privilegiato - debito vs istituti di credito con garanzia MCC	560.725,86 €	560.725,86 €	91.501,28 €	16,32%	91.501,28 €	16,32%					
di cui fondo rischi privilegiato vs. BANCO BPM	118.897,54 €		19.402,13 €	16,32%	19.402,13 €	16,32%					
di cui fondo rischi privilegiato vs. UNICREDIT	275.959,39 €		45.032,05 €	16,32%	45.032,05 €	16,32%					
di cui fondo rischi privilegiato vs. MPS	165.868,93 €		27.067,09 €	16,32%	27.067,09 €	16,32%					
Totale passività privilegiate e fondo rischi	579.929,78 €	591.904,14 €	110.705,20 €		110.705,20 €						
<b>Residuo attivo disponibile della Procedura</b>	<b>130.474,36 €</b>	<b>- €</b>									
				Concordato preventivo [A] = [B] + [C] + [D]		Absolute priority rule [B]		Relative priority rule [C]		Finanza esterna [D]	
Crediti privilegiati degradati a chirografo	Importo rettificato per Concordato Preventivo	Importo (€) dovuto per liquidazione giudiziale	Pagamento proposto TOTALE	% pagamento proposto TOTALE	Pagamento proposto Absolute priority rule	% pagamento proposto Absolute priority rule	Pagamento proposto Relative priority rule	% pagamento proposto Relative priority rule	Pagamento proposto Finanza esterna	% pagamento proposto Finanza esterna	
Fondo rischi chirografario - debito vs istituti di credito con garanzia MCC	469.224,58 €	469.224,58 €	37.104,44 €	7,91%			35.455,39 €	7,56%	1.649,05 €	0,35%	
di cui fondo rischi chirografario vs. BANCO BPM	99.495,41 €	99.495,41 €	7.867,71 €	7,91%			7.518,04 €	7,56%	349,67 €	0,35%	
di cui fondo rischi chirografario vs. UNICREDIT	230.927,34 €	230.927,34 €	18.260,82 €	7,91%			17.449,25 €	7,56%	811,57 €	0,35%	
di cui fondo rischi chirografario vs. MPS	138.801,84 €	138.801,84 €	10.975,91 €	7,91%			10.488,10 €	7,56%	487,81 €	0,35%	
Debiti previdenziali	111,87 €	111,87 €	12,31 €	11,00%			6,71 €	6,00%	5,60 €	5,00%	
Debiti erariali	773.798,00 €	773.798,00 €	77.379,80 €	10,00%			38.689,90 €	5,00%	38.689,90 €	5,00%	
Debiti comunali	52.808,63 €	52.808,63 €	4.752,78 €	9,00%			2.112,35 €	4,00%	2.640,43 €	5,00%	
Totale passività privilegiate degradate a chirografo e fondo rischi	1.295.943,08 €	1.295.943,08 €	119.249,33 €				76.264,35 €		42.984,98 €		
<b>Residuo attivo disponibile della Procedura</b>	<b>11.225,03 €</b>	<b>- €</b>									
				Concordato preventivo [A] = [B] + [C] + [D]		Absolute priority rule [B]		Relative priority rule [C]		Finanza esterna [D]	
Crediti chirografari	Importo rettificato per Concordato Preventivo	Importo (€) dovuto per liquidazione giudiziale	Pagamento proposto TOTALE	% pagamento proposto TOTALE	Pagamento proposto Absolute priority rule	% pagamento proposto Absolute priority rule	Pagamento proposto Relative priority rule	% pagamento proposto Relative priority rule	Pagamento proposto Finanza esterna	% pagamento proposto Finanza esterna	
Debiti vs. Istituti di credito (garanzia MCC)	700.907,32 €	700.907,32 €									
di cui debito vs istituti di credito con garanzia MCC (vedasi fondi rischi)	560.725,86 €	560.725,86 €									
di cui debito vs istituti di credito senza garanzia MCC	140.181,46 €	140.181,46 €	11.214,51 €	8,00%			4.205,44 €	3,00%	7.009,07 €	5,00%	
di cui debito vs. BANCO BPM senza garanzia MCC	29.724,38 €	29.724,38 €	2.377,95 €	8,00%			891,73 €	3,00%	1.486,22 €	5,00%	
di cui debito vs. UNICREDIT senza garanzia MCC	68.989,85 €	68.989,85 €	5.519,18 €	8,00%			2.069,69 €	3,00%	3.449,49 €	5,00%	
di cui debito vs. MPS senza garanzia MCC	41.467,23 €	41.467,23 €	3.317,38 €	8,00%			1.244,02 €	3,00%	2.073,36 €	5,00%	
Altri debiti vs Istituti di credito	152,68 €	152,68 €	10,52 €	6,89%			4,57 €	3,00%	5,95 €	3,89%	
Debiti vari	- €	220,80 €									
Totale passività chirografarie	701.060,00 €	701.280,80 €	11.225,03 €				4.210,01 €		7.015,02 €		

- la tempistica dei pagamenti prevista dal piano è la seguente:

- il pagamento nei primi otto mesi dei compensi del Commissario Giudiziale, del Liquidatore, e delle spese stimate in pendenza di procedura;
- nel semestre successivo il pagamento delle ulteriori spese in pendenza di procedura, delle spese di procedura in prededuzione, dei debiti con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., ed il versamento (con accantonamento) del fondo MCC;
- nel semestre ancora successivo il pagamento di tutti i restanti debiti previdenziali, erariali, comunali, verso istituti di credito con garanzia MCC, e verso istituti di credito residuali (senza garanzia di MCC);

- la proposta concordataria garantisce una specifica utilità economica a tutto il ceto creditorio;

- la proposta garantisce, altresì, la conservazione dei valori aziendali, attraverso una prima fase di continuità indiretta per tramite dell'affitto di azienda in corso, funzionale alla cessione dell'azienda in esercizio al miglior offerente o, in mancanza, alla affittuaria che si è impegnata all'acquisto con proposta irrevocabile;

- nella prospettazione della società sussiste la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale, convenienza positivamente valutata anche dal professionista indipendente il quale prospetta come nello scenario concordatario l'attivo complessivamente destinato ai creditori è pari ad € 381.489,56 mentre l'attivo conseguibile nell'ambito della liquidazione giudiziale viene stimato nel minor importo di € 262.989,56. Osserva, sul punto, il Collegio che, a fronte di queste valutazioni, rimane comunque ferma la possibilità, per il Tribunale, di ogni diversa conclusione in esito al riesame approfondito che conseguirà nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

### **Il parere del Commissario Giudiziale**

Il Commissario ha reso il proprio articolato parere ex art. 47 co. 1 CCII, nel quale, pur a fronte di una finale conclusione favorevole sui principali punti del piano, ha, però, evidenziato:

° l'inadeguata analisi da parte dell'esperto indipendente nella relazione a sua firma di analisi delle eventuali azioni revocatorie e/o risarcitorie da intraprendere nella liquidazione giudiziale;

° l'omissione nel piano della specificazione delle "parti correlate". Il CG quindi, chiarito che "nelle operazioni con parti correlate rientrano anche le operazioni, di qualsiasi natura, effettuate nei confronti dei familiari che sono correlati alla società che redige il bilancio, laddove per familiari devono intendersi coloro dai quali ci si attende che possano influenzare, od essere influenzati, nei rapporti intrattenuti con la parte correlata", ha proceduto ad evidenziare i legami tra la Irrisystem s.r.l. e la Carnevale Irrigazioni s.r.l.

### **Le valutazioni del Tribunale**

A norma dell'art. 47 CCII, nell'ambito delle valutazioni da operarsi ai fini dell'ammissione al concordato, il Tribunale è chiamato a verificare, in caso di concordato in continuità aziendale quale quello di specie, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è poi inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Come uniformemente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, l'utilizzazione dell'espressione "*ritualità della proposta*" deve essere interpretata non come circoscritta alla mera regolarità procedimentale, bensì coincidente con un controllo di c.d. legittimità sostanziale, tale da comprendere un controllo di legittimità quantomeno con riferimento al rispetto dei requisiti fondamentali di accesso al concordato. Il tribunale è chiamato quindi a verificare non solo la competenza territoriale, la completezza della documentazione, la regolarità formale e procedimentale, la corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio ma, quanto alla

proposta, potrà e dovrà controllare in particolare: che la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi, la corretta formazione delle classi, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (nelle due declinazioni dell' *absolute priority rule* per il valore di liquidazione e della *relative priority rule* per l'eccedenza), la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria. Quanto al piano dovrà verificare il rispetto dei contenuti descritti dall'articolo 87 CCII, e quanto all'attestazione la sua adeguatezza motivazionale e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva.

Quanto alla verifica della fattibilità del piano limitatamente alla non manifesta inidoneità dello stesso a raggiungere i suoi obiettivi, è sempre sindacabile (e la domanda sarebbe inammissibile) il piano manifestamente inidoneo ed inadeguato alla soddisfazione dei creditori e (nel concordato in continuità) alla conservazione dei valori aziendali, e dunque la proposta concordataria totalmente implausibile (cfr. Trib. Milano 11/5/2023; Trib. Milano 5/2/2024; Trib. Roma 23-24/10/2023).

Ciò premesso, nel caso di specie, ai fini della valutazione finalizzata alla ammissione, si osserva:

- a) il contenuto del piano appare completo delle prescrizioni di cui all'articolo 87 CCII, fatta eccezione per come rilevato anche dal CG: della indicazione delle parti correlate; e della indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie proponibili solo nel caso di apertura della liquidazione giudiziale;
- b) appare correttamente adempiuto il punto p-bis dell'art. 87, relativo al fondo rischi per i debiti verso istituti di credito garantiti da garanzia del MCC, avendo la debitrice distinto la parte del credito garantito da MCC e considerato tale parte del debito come da pagarsi in via privilegiata, e distintamente la parte che rimarrà chirografaria; prevedendo altresì per la parte garantita una soddisfazione non inferiore a quella prevista per gli altri creditori privilegiati, ed una misura di soddisfazione rispettosa dell'art. 84 co. 5 CCII;
- c) appare estremante ridotta l'entità del fondo rischi, a seguito della destinazione di parte di esso al pagamento dell'ulteriore debito verso l'AdE di € 20.695,20, per l'ipotesi di non accoglimento del ricorso tributario proposto avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni del 16/12/2024 emesso dall'AdE in corso di procedura, avviso con il quale è avanzata richiesta di pagamento della ulteriore somma € 206.951,99, in aggiunta al credito già certificato. Trattasi, tuttavia, di aspetto rientrante negli aspetti di valutazioni dei creditori;
- d) è stata introdotta transazione fiscale e contributiva; e allegata l'attestazione ex articolo 87 CCII anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 88 comma 2 CCII in ordine alla sussistenza di un trattamento non deteriore per i crediti erariali e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale;
- e) le classi appaiono correttamente formate, anche relativamente al credito erariale (integralmente degradato da privilegiato in chirografo);

f) in punto di fattibilità, ricorrendo domanda di concordato in continuità aziendale, la proposta appare allo stato ammissibile non essendo il piano manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come prevista nel piano medesimo ed alla conservazione dei valori aziendali. Al riguardo si osservi in particolare che il piano non appare manifestamente inidoneo a raggiungere i suoi obiettivi, essendo l'attivo concordatario in parte già disponibile ed in parte promanante da fonti sufficientemente sicure (dalla attuale affittuaria d'azienda; da finanza esterna pronta; dalla vendita dell'azienda, in assenza di offerte migliorative, alla attuale affittuaria, a tanto interessata e -sulla scorta delle analisi operate dal professionista indipendente, compiutamente illustrate nel parere a sua firma- in grado di far fronte agli impegni concordatari), e consentendo l'attuale affitto di azienda e la sussistenza della proposta di acquisto irrevocabile elementi a favore del mantenimento e futura conservazione dei valori aziendali residui, dimostrandosi l'affittuaria concretamente interessata alla prosecuzione dell'impresa;

g) la relazione di attestazione, a firma del dott. Ivan Di Cesare, è completa e compiutamente motivata, anche se per il profilo delle azioni risarcitorie e recuperatorie proponibili solo nel caso di apertura della liquidazione giudiziale avrebbe dovuto essere più adeguatamente esaminato.

Alla luce delle considerazioni che precedono la IRRISYSTEM s.r.l. può essere ammessa alla procedura di concordato.

Occorre qui ricordare che nell'analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, e quello in sede di omologa non si rinviene alcun effetto preclusivo, e quindi alcun limite al riesame di questioni già vagliate nella fase introduttiva, che possono essere sempre riesaminate, onde rimane fermo il potere del Tribunale nel corso della procedura ed in sede di omologa di vagliare tutte le questioni già affrontate in sede di ammissibilità. In altri termini, il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa fase è destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura. E ciò anche in ragione degli approfondimenti che saranno condotti dal Commissario Giudiziale nell'espletamento degli accertamenti e delle verifiche che questi è chiamato a svolgere ai fini della predisposizione delle relazioni ex art. 105, comma 1 e comma 5, ed art. 107 comma 3, CCII.

### **Procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 CCII**

A norma dell'art. 91 CCII il tribunale o il giudice da esso delegato quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti.

Il piano proposto da Irrisystem s.r.l. prevede, come detto, la vendita dell'azienda, onde va disposto l'espletamento della procedura di cui all'art. 91 CCII, per lo svolgimento della quale va delegato il Giudice relatore, che procederà al compimento dei relativi atti.

### **Spese di procedura**

A norma dell'art. 47 co. 2 lett. d) CCII va fissato l'importo che la debitrice, in aggiunta a quanto già versato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d) CCII, è chiamata a depositare per le spese di procedura. Alla luce dell'entità della proposta concordataria e delle garanzie offerte, il Tribunale ritiene congruo determinare la somma (nell'ambito del parametro di legge che prevede un importo tra il 50% ed il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura) nella misura del 30%, e dunque in € 42.000,00.

### **P Q M**

Visti gli artt. art. 47, 84, 85, 86, 87, 88, 104, 105 e 107 CCII;

- **DICHIARA** aperta la procedura di concordato preventivo dell'impresa IRRISYSTEM S.R.L., 03414650717, con sede in Lucera, via Pietramontecorvino km 4,5, codice fiscale e partita iva 03414650717, in persona del legale rappresentante Filippo Antonio Carnevale, nato a Foggia il 22/05/1966;

- **NOMINA** Giudice delegato la dott.ssa Caterina Lazzara

- **CONFERMA** Commissario Giudiziale il dott. Francesco Troiano;

- **DISPONE**, ai sensi dell'art. 47 co. 2 lett. d) CCII, il deposito, da parte del debitore, della somma di € 42.000,00, sul conto corrente della procedura ove già aperto o, in mancanza, nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale, e **fissa** per detto adempimento il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- **DISPONE** che il commissario giudiziale provveda, entro 10 giorni, alla comunicazione ai creditori del presente provvedimento, del piano di concordato e di quanto ulteriormente prescritto dall'art. 104 co. 2 CCII, con le modalità indicate dal medesimo art. 104 CCII;

- **DISPONE** che, relativamente alla cessione dell'azienda, si proceda, a norma dell'art. 91 CCII, all'acquisizione di offerte concorrenti, ed all'espletamento della procedura di cui all'art. 91 citato, il cui svolgimento delega al Giudice relatore dott.ssa C. Lazzara;

- **DISPONE** che il commissario giudiziale depositi la relazione ex articolo 105 comma 1, CCII almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero. La relazione sarà comunicata ai creditori, a cura del commissario giudiziale, con le modalità prescritte dall'articolo 104, comma 2, CCII;

- **STABILISCE** che il commissario giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'articolo 107, comma 4, CCII, da esercitarsi almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;
- **STABILISCE** che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi e comunichi ai creditori, al debitore, al Pubblico Ministero e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli articoli 107 comma 3, e la relazione di cui all'art. 105 comma 3 e comma 5 CCII, ed almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, comunichi ai suddetti soggetti, la propria relazione definitiva di cui all'art. 107 comma 6 CCII;
- **FISSA** per l'espressione del voto da parte dei creditori la data iniziale del **10 settembre 2025** e quella finale del **20 settembre 2025**, segnalando che ai sensi dell'articolo 108 CCII l'espressione del voto dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi al Commissario Giudiziale;
- **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di cui agli artt. 47 co. 3 e 45 CCII.

*Foggia, così deciso il 28/05/2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile.*

Il Presidente est.  
*dott.ssa Caterina Lazzara*